

## **Appendice integrativa – Schema/programma: Verifica del Piano di Monitoraggio e della Relazione sulle Emissioni delle Navi ai sensi del Regolamento (EU) 2015/757 (MRV)**

**Edizione: 11/2022**

### **CAPITOLO 1 - GENERALITÀ**

La presente appendice definisce le procedure applicate da RINA per le attività di verifica e le modalità che devono seguire gli interessati per chiedere e ottenere la verifica sullo schema Verifica del Piano di Monitoraggio e della Relazione sulle Emissioni delle Navi ai sensi del Regolamento (EU) 2015/757 (MRV), rispetto a quanto già definito nel Regolamento generale per le attività di validazione e verifica di informazioni dichiarate in asserzioni.

La presente appendice definisce le procedure applicate da RINA per la:

- verifica del piano di monitoraggio delle navi in accordo ai requisiti stabiliti agli articoli 6 e 7 del Regolamento EU MRV; e
- verifica della comunicazione annuale sulle emissioni delle navi in accordo ai requisiti di cui agli articoli da 8 a 12 e agli allegati I e II del Regolamento EU MRV,

ai sensi della Direttiva 2003/87/CE e s.m.i.

Il Regolamento UE 2015/757 sul monitoraggio, comunicazione e verifica (MRV) delle emissioni di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) generate dal trasporto marittimo (conosciuto come Regolamento EU MRV) è entrato in vigore il 1 luglio 2015.

MRV è un sistema obbligatorio di monitoraggio, comunicazione e verifica istituito dalla Commissione Europea per navi sopra le 5.000 tonnellate di stazza lorda che percorrono una o più tratte commerciali (merci o passeggeri) da e verso i porti dell'Unione, indipendentemente dalla loro bandiera.

Le navi da guerra, le navi militari ausiliarie, i pescherecci, le imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, le navi senza mezzi di propulsione meccanica o le navi di Stato usate per scopi non commerciali sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento EU MRV.

Per ciascuna nave, la società deve, entro il 2017, preparare un piano per il monitoraggio e la relazione sulle emissioni di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) e dal 2018 in avanti monitorare e comunicare tali emissioni per poi sottoporle a verifica dal 2019 in avanti.

Per le navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento per la prima volta dopo il 31 agosto 2017, la società trasmette un piano di monitoraggio al verificatore senza indebito ritardo e comunque non oltre due mesi dopo il primo scalo di ciascuna nave in un porto situato sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

La valutazione della conformità del piano di monitoraggio delle navi è eseguita in accordo al Regolamento EU MRV, articoli 6 e 7, successivi atti delegati di cui all'articolo 23 dello stesso Regolamento e ogni elemento addizionale indicato dall'organismo di accreditamento e dall'Autorità Competente.

La verifica della conformità della relazione annuale sulle emissioni delle navi è eseguita in accordo al Regolamento EU MRV, articoli da 8 a 12 e agli allegati I e II, successivi atti delegati di cui all'articolo 23 dello stesso Regolamento e ogni elemento addizionale indicato dall'organismo di accreditamento e dall'Autorità Competente.

### **CAPITOLO 2 – SCHEMA/PROGRAMMA DI RIFERIMENTO/REQUISITI PER LA VALIDAZIONE/VERIFICA**

- Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e sue successive modifiche ed integrazioni (Direttiva EuETS).

- Regolamento di Esecuzione (UE) 2067/2018 e s.m.i. della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE.
- Regolamento delegato (UE) 2016/2072 della Commissione del 22 settembre 2016 relativo alle attività di verifica e all'accreditamento dei verificatori ai sensi del Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio sul monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica prodotte dal trasporto marittimo.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 della Commissione del 4 novembre 2016 relativo alla determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, ro-ro e portacontainer ai sensi del Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio sul monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 della Commissione, del 4 novembre 2016, relativo ai modelli per i piani di monitoraggio, le relazioni sulle emissioni e i documenti di conformità ai sensi del Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio sul monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica prodotte dal trasporto marittimo.
- Regolamento delegato (UE) 2016/2071 della Commissione, del 22 settembre 2016, che modifica il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di monitoraggio delle emissioni di anidride carbonica e le norme per il monitoraggio di altre informazioni pertinenti
  - EA-6/03:2022: EA Guidance for Recognition of Verification Bodies under EU ETS Directive.
  - ISO 14065:2020 - General principles and requirements for bodies validating and verifying environmental information.
  - ISO 14064-3:2019 - Gas ad effetto serra - Parte 3: Specifiche e guida per la validazione e la verifica delle asserzioni relative ai gas ad effetto serra.
  - IAF MD 6 - IAF Mandatory Document for the Application of ISO 14065.

## CAPITOLO 3 - CONTRATTO

### 3.1

RINA predispone l'offerta sulla base delle seguenti informazioni/documenti:

- nome e indirizzo della società (armatore della nave o qualsiasi altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio della nave);
- nome e indirizzo del cliente;
- nome e indirizzo del sito (luogo in cui il processo di monitoraggio è definito e gestito, compresi i luoghi in cui sono controllati e archiviati i dati e le informazioni pertinenti);
- servizio richiesto;
- informazioni sulle navi (tipologia, numero per tipologia IMO)
- informazioni sul monitoraggio e sul sistema di acquisizione dati;
- Informazioni sulle certificazioni in essere; e
- tutte le informazioni riportate nel questionario informativo.

### 3.2

Il contratto stipulato tra RINA e l'organizzazione comprende:

- l'esame documentale dei documenti dell'organizzazione (inclusa l'analisi strategica e dei rischi di verifica);
- la raccolta di evidenze oggettive sufficienti su dati/informazioni originali, assicurandone la tracciabilità attraverso il processo di gestione dei dati / informazioni, ulteriori analisi e calcoli; l'identificazione degli errori

e considerazione della loro rilevanza; la valutazione della conformità ai requisiti (anche a mezzo verifiche in campo per visita/valutazione sul sito e interviste telefoniche o da remoto);

## CAPITOLO 4 – PIANIFICAZIONE

### 4.1

Unitamente alla richiesta di validazione/verifica, o successivamente alla stessa, l'Organizzazione dovrà rendere disponibile a RINA la seguente documentazione:

- verifica del piano di monitoraggio:
  - il piano di monitoraggio;
  - la documentazione pertinente o la descrizione degli impianti della nave, compresi i certificati delle fonti di emissioni, i flussimetri utilizzati (se del caso);
  - le procedure e i processi o i diagrammi di flusso predisposti e mantenuti attivi al di fuori del piano, se del caso, cui il piano fa riferimento,
  - qualsiasi informazione/documento ritenuta pertinente per valutare il piano;
  - altri documenti, considerati importanti dal team ai fini della valutazione;
  - qualsiasi altra informazione utile necessaria alla pianificazione e all'esecuzione della verifica.
- verifica della relazione annuale sulle emissioni
  - una copia della relazione sulle emissioni;
  - una copia del o dei piani di monitoraggio applicati, corredati da elementi attestanti le conclusioni in esito alla valutazione svolta da un verificatore accreditato, se applicabile;
  - una copia della relazione sulle emissioni dell'anno precedente, se applicabile, qualora il RINA non l'abbia sottoposta a verifica;
  - l'elenco di tutti i viaggi effettuati dalla nave in questione durante il periodo di riferimento (EU e non EU);
  - copie del giornale ufficiale di bordo e del registro ufficiale degli oli minerali della nave relativi ai viaggi campionati;
  - copie dei documenti relativi al bunkeraggio;
  - copie dei documenti contenenti informazioni sul numero di passeggeri e sulla quantità di carico trasportati, sulla distanza percorsa e sul tempo trascorso in mare relativi ai viaggi campionati;
  - le procedure menzionate nel piano di monitoraggio approvato, comprese quelle concernenti le attività riguardanti il flusso dei dati e le attività di controllo;
  - Ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la verifica.

## CAPITOLO 5 – ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI VALIDAZIONE/VERIFICA

- Verifica del piano di monitoraggio:

Il piano di monitoraggio deve essere basato sul modello e sulle regole tecniche per la sua applicazione determinati dalla Commissione.

Se il piano di monitoraggio è redatto in una lingua diversa dall'inglese, la società deve fornire la traduzione in inglese.

Il team selezionato e comunicato riesamina i documenti per garantire che soddisfino i criteri/requisiti stabiliti agli articoli 6 e 7 del Regolamento EU MRV e provvede a:

  - appurare che la società abbia utilizzato il modello di piano di monitoraggio adeguato e abbia fornito informazioni per tutte le voci obbligatorie secondo le regole tecniche determinate dalla Commissione;
  - verificare che le informazioni contenute nel piano di monitoraggio descrivano in modo accurato ed esaustivo le fonti di emissioni e le apparecchiature di misurazione a bordo delle navi, nonché i sistemi e le procedure in atto per monitorare e comunicare le informazioni pertinenti ai sensi del Regolamento EU MRV;

- assicurarsi che siano previste adeguate disposizioni di monitoraggio nel caso in cui la società chieda di beneficiare della deroga all'obbligo di monitoraggio «per tratta» del carburante e delle emissioni di CO<sub>2</sub> della nave, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento EU MRV;
- se del caso, valutare se le informazioni trasmesse dalla società riguardo agli elementi, alle procedure o ai controlli attuati nell'ambito dei sistemi esistenti di gestione della nave o contemplati dalle pertinenti norme armonizzate di qualità, tutela ambientale o gestione sono utili ai fini del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e di altre informazioni pertinenti a norma del Regolamento EU MRV e delle regole tecniche determinate dalla Commissione.

#### **Azioni successive**

Il team esegue la visita in sito, se necessario, per acquisire una sufficiente conoscenza delle procedure illustrate nel piano di monitoraggio e convalidare l'accuratezza delle informazioni ivi contenute.

Le visite in sito sono effettuate dove è archiviata la massa critica dei dati, comprese le copie elettroniche o cartacee dei documenti i cui originali sono tenuti a bordo della nave, e il luogo in cui sono condotte le attività riguardanti il flusso dei dati.

La data della visita in sito è concordata sufficientemente in anticipo con la compagnia e confermata ufficialmente almeno una settimana prima.

#### **Rapporto Interno di Verifica**

Durante tutto il processo di valutazione il team registra gli aspetti importanti delle diverse fasi sul Rapporto Interno di verifica.

Gli eventuali rilievi sono registrati nella sezione denominata "Gestione dei rilievi" e sono classificati secondo le definizioni di seguito riportate.

- « non conformità», il piano non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 6 e 7 del Regolamento EU MRV e delle regole tecniche determinate dalla Commissione;
- «raccomandazione», raccomandazioni di miglioramento.

Il Rapporto Interno di verifica contiene:

- la descrizione delle attività svolte;
- la sezione "Parere sulla valutazione" che contiene l'indicazione se il piano di monitoraggio è giudicato conforme al Regolamento EU MRV e informazioni sufficienti a sostegno del parere sulla valutazione;
- la sezione "Gestione dei rilievi" che contiene la lista degli eventuali rilievi e il termine entro il quale la società deve apportare le opportune correzioni in modo da consentire al team di rivalutare il piano prima dell'inizio del periodo di riferimento per il monitoraggio.

Il team trasmette alla società gli eventuali rilievi che sono stati identificati.

La società deve correggere le non conformità e presentare il piano di monitoraggio riveduto entro il termine pattuito.

Il team registra nel Rapporto interno di verifica, indicandoli come risolti, i rilievi corretti e presi in carico dalla società.

Il team sottopone a Revisione Tecnica Indipendente il Rapporto Interno di Verifica per garantire che il processo di verifica si sia svolto in conformità al Regolamento Europeo MRV e altri criteri/requisiti incluse le procedure interne RINA e che si siano applicati la debita diligenza e discernimento professionale.

Il revisore indipendente provvede a:

- verificare le qualifiche del team e i tempi di verifica;
- confermare la completezza delle attività di verifica eseguite e della documentazione inviata al team;
- registrare l'attività svolta;
- registrare le eventuali anomalie riscontrate.

Se il revisore tecnico indipendente ritiene che sia necessario apportare delle modifiche nel campo dedicato ai rilievi del rapporto interno di verifica, il team dovrà contattare la compagnia al fine di ottenere la revisione dei relativi documenti.

Se non sono riscontrate anomalie sostanziali o se le stesse sono state gestite e chiuse, l'attività di revisione tecnica indipendente può essere considerata chiusa in maniera soddisfacente.

RINA invia alla compagnia una dichiarazione di conformità in accordo alla normativa applicabile.

- Verifica della relazione annuale sulle emissioni

RINA verifica la conformità della relazione sulle emissioni per conformità ai requisiti di cui agli articoli da 8 a 12 e agli allegati I e II del Regolamento EU MRV.

In particolare, RINA valuta se le emissioni di CO<sub>2</sub> e le altre informazioni utili incluse nella relazione sulle emissioni siano state determinate a norma degli articoli 8, 9 e 10 e del piano di monitoraggio.

**Visita in sito alla compagnia**

Il team effettua la visita in sito alla prima verifica della compagnia al fine di:

- familiarizzare con i sistemi di monitoraggio e reportazione delle navi, compresa la loro disponibilità e l'effettivo utilizzo da parte della compagnia; e
- valutare la corretta applicazione della metodologia descritta nel piano di monitoraggio e la verifica dei dati riportato nella relazione sulle emissioni.

La visita in sito può essere omessa a partire dal secondo periodo di verifica in caso non siano intervenuti cambiamenti organizzativi o operativi nella gestione delle problematiche MRV da parte della compagnia rispetto a quanto valutato durante il periodo di rendicontazione del primo anno.

DA NOTARE: questa visita in sito non ha nulla a che fare con quella relativa alla verifica della comunicazione sulle emissioni citata nel paragrafo seguente.

**Valutazione del rischio**

RINA adotta un approccio basato sul rischio per la verifica della relazione sulle emissioni, conformemente al Regolamento EU MRV e ai successivi atti delegati di cui all'articolo 23 dello stesso Regolamento.

Il team sulla base dei documenti forniti dalla società esegue la valutazione del rischio al fine di:

- determinare la probabilità che un parametro contenuto nella relazione sulle emissioni sia soggetto a inesattezze che, individualmente o nell'insieme, potrebbero essere rilevanti;
- definire le modalità di verifica (es. team, visite in sito, tempi, piano di campionamento).

Il team individua i potenziali rischi legati al processo di monitoraggio e comunicazione, confrontando le emissioni di CO<sub>2</sub> dichiarate con i dati stimati sulla base dei dati e delle caratteristiche di localizzazione come la potenza del motore installato. Nel caso di divergenze significative, il verificatore effettua ulteriori analisi.

Il team individua i potenziali rischi connessi alle diverse fasi di calcolo, rivedendo tutte le fonti di dati e le metodologie impiegate.

Il team tiene conto di tutti i metodi di controllo dei rischi applicati dalla società per ridurre i livelli di incertezza associati all'accuratezza specifica dei metodi di monitoraggio utilizzati.

Se necessario, RINA rivede la valutazione dei rischi in funzione delle informazioni ottenute nel corso della verifica.

Sulla base dei risultati dell'analisi dei rischi il team stabilisce la necessità (o meno) della visita in sito.

**Azioni successive**

RINA può prescindere dalla visita in sito relativa alla verifica della relazione sulle emissioni purché, in base all'esito della valutazione dei rischi, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- è a conoscenza sufficiente dei sistemi di monitoraggio e comunicazione della nave, in particolare sa che esistono, sono attuati e sono effettivamente operativi presso la società;
- la natura e il livello di complessità del sistema di monitoraggio e comunicazione della nave sono tali da escludere la necessità di una visita in sito;
- è in grado di ottenere e valutare a distanza tutte le informazioni richieste, ivi compresa la corretta applicazione della metodologia illustrata nel piano di monitoraggio e la verifica dei dati comunicati nella relazione sulle emissioni.

In caso sia necessaria una visita in sito il team redige un piano di verifica che descrive le diverse fasi del processo di verifica, i tempi e le metodologie utilizzate. Tale piano di verifica viene inviato alla compagnia.

Se l'attività di verifica viene effettuata da remoto (off site) fa fede il piano di verifica inviato attraverso la conferma d'ordine.

Sulla base dei risultati dell'analisi dei rischi viene redatto un piano di campionamento che stabilisce il numero di viaggi che devono essere verificati con le relative evidenze a supporto.

Il team analizza i documenti inviati dalla compagnia, ed in particolare:

- l'esistenza e la corretta applicazione dei sistemi di monitoraggio e reportazione e delle attività interne di controllo illustrati nel piano di monitoraggio dichiarato conforme;
- la completezza delle fonti di emissioni illustrate nel piano di monitoraggio;
- la completezza dei dati, compresi quelli sulle tratte che in base alla relazione rientrano nel campo di applicazione del Regolamento EU MRV;
- la coerenza tra i dati aggregati comunicati e i dati ricavati dalla documentazione pertinente o da fonti primarie;
- la coerenza tra i consumi aggregati di carburante e i dati sul carburante acquistato o fornito in altro modo alla nave in questione, se del caso;
- l'attendibilità e l'accuratezza dei dati.

#### **Rapporto interno di Verifica**

Durante tutto il processo di verifica il team registra gli aspetti importanti delle diverse fasi sul Rapporto Interno di Verifica.

Gli eventuali rilievi sono registrati nella sezione denominata "Gestione dei rilievi" e sono classificati secondo le definizioni di seguito riportate.

- «inesattezza», omissione, falsa dichiarazione o errore nei dati comunicati, fatta eccezione per l'incertezza ammissibile ai sensi del Regolamento EU MRV e tenuto conto delle linee guida elaborate dalla Commissione a tale proposito;
- «inesattezza rilevante», inesattezza che, a giudizio di RINA, individualmente o aggregata con altre, supera la soglia di rilevanza o potrebbe incidere sulle emissioni totali comunicate o su altre informazioni pertinenti;
- «non conformità», se le emissioni di CO<sub>2</sub> e le altre informazioni pertinenti non sono comunicate in conformità con la metodologia di monitoraggio illustrata in un piano di monitoraggio dichiarato conforme;
- «non conformità rilevante», non conformità che, a giudizio di RINA, individualmente o aggregata con altre, supera la soglia di rilevanza o potrebbe incidere sulle emissioni totali comunicate o su altre informazioni pertinenti;
- «raccomandazione», raccomandazione per il miglioramento.

Il Rapporto Interno di Verifica contiene:

- la descrizione delle attività svolte,
- la sezione "Parere sulla verifica" che contiene indicazione se la relazione sulle emissioni è giudicata conforme al Regolamento EU MRV e informazioni sufficienti a sostegno del parere sulla verifica;
- la sezione "Gestione dei rilievi" che contiene la lista degli eventuali rilievi e il termine entro il quale la società deve apportare le opportune correzioni in modo da consentire al team di riverificare la relazione sulle emissioni entro le scadenze.

Il team trasmette alla società gli eventuali rilievi che sono stati identificati

La società deve correggere le inesattezze rilevanti segnalate dal team e presentare la relazione sulle emissioni riveduta entro il termine pattuito.

Il team registra nel Rapporto Interno di Verifica, indicandoli come risolti, i rilievi corretti e presi in carico dalla società.

Se la società non corregge le non conformità e le inesattezze deve spiegare le motivazioni.

Il team determina se le non conformità e le inesattezze non corrette, individualmente o aggregati ad altri, hanno un'incidenza sulle emissioni totali comunicate o sulle altre informazioni pertinenti comunicate e se tale incidenza comporta inesattezze rilevanti.

Il team può considerare rilevanti anche inesattezze o difformità che, individualmente o aggregate ad altre, sono inferiori alla soglia di rilevanza definita dal Regolamento EU MRV ove ciò si giustifichi per la loro entità e natura o per le circostanze particolari in cui si sono verificate.

Il team sottopone a una Revisione Tecnica Indipendente il Rapporto Interno di Verifica e la documentazione a sostegno del parere sulla verifica.

#### **Rapporto di verifica**

Il team predispose la bozza della Rapporto di Verifica contenente una opinione sull'esito della verifica con un livello di garanzia che dipende dalla profondità e dal dettaglio delle attività di verifica.

La bozza del Rapporto di Verifica contiene almeno i seguenti elementi:

- il nome della società e l'identificazione della nave;
- un titolo che indichi in modo chiaro che si tratta di una Rapporto di verifica;
- l'identità del RINA;
- il rimando alla relazione sulle emissioni e al periodo di riferimento sottoposto a verifica;
- il riferimento a uno o più piani di monitoraggio dichiarati conformi;
- il riferimento alla o alle norme di verifica utilizzate;
- la sintesi delle procedure seguite dal verificatore, comprese informazioni sulle visite in sito o le ragioni per le quali non sono state effettuate;
- la sintesi delle modifiche significative apportate al piano di monitoraggio e ai dati di attività nel periodo di riferimento, se del caso;
- la dichiarazione di verifica;
- la descrizione delle eventuali inesattezze e delle difformità non corrette, compresa la loro natura ed entità, il fatto che esse abbiano un'incidenza rilevante o meno e l'elemento o gli elementi della relazione sulle emissioni a cui si riferiscono;
- se del caso, le raccomandazioni di miglioramento

## **CAPITOLO 6 – DECISIONE ED EMISSIONE DEL RAPPORTO DI VERIFICA**

Il rapporto interno di verifica e il rapporto di verifica sono soggetti ad una revisione tecnica indipendente per garantire che il processo di verifica si sia svolto in conformità al Regolamento Europeo MRV e altri criteri/requisiti incluse le procedure interne RINA e che si siano applicati la debita diligenza e discernimento professionale.

Il revisore indipendente provvede a:

- verificare le qualifiche del team e i tempi di verifica;
- confermare la completezza delle attività di verifica eseguite e dei relativi reports;
- verificare l'accuratezza tecnica della verifica;
- registrare le eventuali anomalie riscontrate.

Il responsabile della revisione tecnica indipendente valuta altresì se gli elementi probanti raccolti siano sufficienti per consentire al verificatore di emettere una dichiarazione di verifica con ragionevole certezza.

Se non sono riscontrate anomalie sostanziali o se le stesse sono state gestite e chiuse, l'attività di revisione tecnica indipendente può essere considerata chiusa in maniera soddisfacente.

RINA comunica per iscritto all'organizzazioni le conclusioni cui è giunto in merito alla verifica.

#### **Rilascio del Rapporto di Verifica e validazione della Relazione sulle Emissioni**

Il Rapporto di Verifica datato e autenticato da una persona autorizzata per conto di RINA, in base alle conclusioni formulate dal revisore indipendente è rilasciata alla società attraverso il portale Thetis.



Nella Rapporto di Verifica figura una dichiarazione secondo cui la Relazione sulle emissioni è riconosciuta conforme o, qualora contenga inesattezze rilevanti che non sono state corrette prima del rilascio della Relazione di Verifica, non conforme.

Se la Relazione sulle Emissioni è riconosciuta conforme, la stessa viene validata attraverso il portale Thetis

#### **Rilascio del Documento di conformità**

Qualora il Rapporto di Verifica contenga l'opinione secondo cui la Comunicazione sulle emissioni è riconosciuta conforme, RINA rilascia un documento di conformità per la nave in questione.

Il documento di conformità comprende le seguenti informazioni:

- l'identità della nave (nome, numero di identificazione IMO e porto di immatricolazione o porto di appartenenza);
- il nome, l'indirizzo e la sede principale di attività dell'armatore;
- l'identità del RINA;
- la data di rilascio del documento di conformità, il suo periodo di validità e il periodo di riferimento in questione.

Il documento di conformità è valido per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla fine del periodo di riferimento. RINA notifica al Commissione e allo Stato di bandiera della nave se le condizioni per il rilascio del documento di conformità sono soddisfatte utilizzando sistemi automatizzati e formati per lo scambio dei dati, inclusi modelli elettronici definiti dalla Commissione.

## **CAPITOLO 7 – REVISIONE E REVOCA DELLA DICHIARAZIONE**

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per le attività di validazione e verifica di informazioni dichiarate in asserzioni

## **CAPITOLO 8 - GESTIONE RECLAMI E RICORSI**

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per le attività di validazione e verifica di informazioni dichiarate in asserzioni

## **CAPITOLO 9 - CONDIZIONI CONTRATTUALI**

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per le attività di validazione e verifica di informazioni dichiarate in asserzioni